



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 53/13**

Lussemburgo, 25 aprile 2013

Sentenza nella causa C-64/11  
Commissione / Spagna

---

**La normativa spagnola, imponendo le plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento della residenza o degli attivi di una società stabilita in Spagna verso un altro Stato membro, viola il diritto dell'Unione**

*La libertà di stabilimento ammette una siffatta imposta, ma non invece la sua esigibilità immediata*

In base alla normativa tributaria spagnola relativa all'imposta sulle società<sup>1</sup>, le plusvalenze non realizzate sono incluse nella base imponibile dell'esercizio fiscale, in caso di trasferimento della residenza o degli attivi di una società stabilita in Spagna in un altro Stato membro, o in caso di cessazione delle attività di una stabile organizzazione in Spagna. Poiché le stesse operazioni non implicano alcuna conseguenza fiscale immediata, qualora siano eseguite all'interno del territorio spagnolo, la Commissione ritiene che questa normativa esponga invece le società che esercitino la libertà di stabilimento a uno svantaggio finanziario e costituisca una misura discriminatoria e un ostacolo alla libertà di stabilimento.

Pertanto la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti della Spagna dinanzi alla Corte di giustizia<sup>2</sup>.

Nella sentenza odierna, la Corte dichiara, da un lato, che l'assoggettamento a imposta delle plusvalenze non realizzate sugli attivi destinati a una stabile organizzazione che cessa le sue attività in Spagna non comporta una restrizione alla libertà di stabilimento. Infatti, tale imposizione non consegue a un trasferimento in un altro Stato membro della residenza o degli attivi di una società residente sul territorio spagnolo, ma semplicemente a una cessazione delle sue attività. Si tratta pertanto di una situazione puramente interna e non di una disparità di trattamento rispetto a situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento.

Diversamente, l'immediata imposizione delle plusvalenze in occasione del trasferimento della residenza o degli attivi di una società stabilita in Spagna verso un altro Stato membro comporta una restrizione alla libertà di stabilimento. Infatti, la Corte considera che, in questi casi, una società sia finanziariamente penalizzata rispetto a una società simile che effettua tale trasferimento sul territorio spagnolo, le cui plusvalenze derivanti da siffatte operazioni sono incluse nella base imponibile dell'imposta sulle società soltanto nel momento in cui vengono effettivamente realizzate. Tale disparità di trattamento è tale da dissuadere una società dal trasferire le proprie attività sul territorio spagnolo verso un altro Stato membro. Tale disparità di trattamento non può neanche essere ricondotta a una differenza di situazione oggettiva rispetto alle società che eseguono simili operazioni sul territorio nazionale.

La Corte considera che la normativa spagnola si pone il legittimo obiettivo di salvaguardare l'esercizio della competenza tributaria della Spagna. In tal senso il diritto dell'Unione non osta in linea di principio a che l'imposta dovuta sulle plusvalenze non realizzate, che hanno avuto origine in Spagna, venga determinata al momento in cui il potere impositivo della Spagna rispetto alla

---

<sup>1</sup> Articolo 17, paragrafo 1, del regio decreto legislativo del 5 marzo 2004, n. 4/2004, recante approvazione della versione codificata della legge relativa all'imposta sulle società (BOE n. 61, dell'11 marzo 2004, pag. 10951).

<sup>2</sup> La Germania, la Finlandia, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Svezia sono intervenuti a sostegno della Spagna.

società interessata cessa di esistere – nel caso di specie, al momento del trasferimento della sede o degli attivi in un altro Stato membro.

Tuttavia, la Corte considera che le misure adottate per raggiungere tale obiettivo non sono proporzionate ed eccedono quanto necessario. Infatti, l'esercizio della competenza tributaria della Spagna può essere preservato con misure meno pregiudizievoli per la libertà di stabilimento. In tal senso, è possibile esigere il pagamento del debito fiscale dopo il trasferimento, nel momento in cui tale plusvalenza sarebbe stata assoggettata a imposta se la società non avesse proceduto a tale trasferimento fuori del territorio spagnolo. Inoltre, gli esistenti meccanismi di mutua assistenza tra le autorità degli Stati membri sono sufficienti a permettere allo Stato di origine di eseguire un controllo della veridicità delle dichiarazioni delle società che scegliessero il pagamento differito dell'imposta. Pertanto, il diritto alla libertà di stabilimento ammette che le plusvalenze generate su un territorio siano assoggettate ad imposta anche se non sono state ancora realizzate. Per contro, esso non ammette l'esigibilità immediata di tale imposta.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582*